

Parco Nazionale Arcipelago Toscano - regolamentazione delle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli operatori ed organi dell'Ente per trasferte e missioni espletate nell'interesse del Parco
DELIBERA COMMISSARIALE 16 novembre 2005 n. 203- Modifica alla delibera 1 MARZO 2005 N.27

IL COMMISSARIO

Premesso che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n° DEC/DPN/501 del 06/04/2004, al Dott. Ruggero Barbetti sono state affidate le funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, con delega ad adottare tutti gli atti necessari al regolare svolgimento delle attività dell'Ente, in attesa del compimento delle procedure di Legge per la nomina del Presidente;

Visto che con DEC/DPN/1048 del 08.06.2005 il Dr. Ruggero Barbetti è confermato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 4 giugno 2005;

Richiamata la delibera n. 47 in data 19/3/2003, assentita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in sede di vigilanza con nota n. DCN/3D/2003/7817 datata 23/4 /2003, con la quale veniva approvata la regolamentazione delle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli operatori ed organi dell'Ente per trasferte e missioni espletate nell'interesse del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Rilevato che con la stessa regolamentazione in carenza di una specifica disciplina giuridica applicabile agli organi degli enti Parco e posto che la materia non è assoggettata a riserva assoluta di legge, veniva stabilito un diverso trattamento di missione e rimborso spese per i titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente, a seconda che fossero pubblici dipendenti od operatori del settore privato;

Preso atto che tale diverso trattamento era come appresso articolato:

- a) ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente, se pubblici dipendenti, è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato (nell'intesa che l'indennità di missione non potrà essere corrisposta in misura superiore a quella spettante al dirigente generale dello Stato);
- b) ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente, se lavoratori del settore privato e imprenditori, spetterà il rimborso spese a piè di lista di tutte le spese effettivamente sostenute in connessione alla trasferta, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio, con l'applicazione della tariffa ACI, se effettuato con mezzo proprio, (nell'intesa che detto trattamento esclude la corresponsione dell'indennità di missione prevista dalla vigente normativa per i pubblici dipendenti);
- c) ai componenti degli organi istituzionali, qualora la loro residenza o sede di lavoro sia situata a distanza di oltre 10 km dalla sede dell'Ente, compete il rimborso delle spese di accesso al PNAT per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale;

Constatato che a seguito di eccezioni sollevate dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito a tale regolamentazione, era stato richiesto apposito parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, quale organo di vigilanza degli Enti Parchi Nazionali;

Visto che detto dicastero, con nota n. DPN/IVD/2005/2588 in data 7/2/2005, aveva fatto pervenire circostanziate annotazioni anche di natura giurisprudenziale in ordine alla materia di cui trattasi, fornendo altresì puntuali indicazioni circa l'applicabilità in via analogica di norme vigenti in materia e indicando l'opportunità della ricerca di criteri di uniformità sulla base dei quali disciplinare i rimborsi per missioni ad accessi effettuati dagli organi istituzionali dell'Ente;

Ricordato che sulla base di dette annotazioni si era ritenuta l'opportunità di adeguarsi alle indicazioni fornite procedendo con delibera n. 27 dell'1/3/2005, ad apportare le opportune modifiche e precisazioni, relativamente ai punti 3, 4, e 5 del dispositivo della precedente delibera n. 47 surrichiamata, come appresso riportato::

"3. ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il solo rimborso delle spese a tal fine effettivamente sostenute e debitamente documentate; agli stessi, nel caso di utilizzo autorizzato di automezzo proprio, è dovuto il rimborso spese di viaggio con applicazione delle tariffe ACI";

"4. ai componenti degli organi istituzionali di cui al precedente punto 3., che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove è ubicata la sede dell'Ente, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio per la partecipazione alle

sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza oggettivamente necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate";

"5. la presentazione da parte del Presidente della documentazione per il rimborso spese, equivale ad implicita avvenuta autorizzazione a sé medesimo per l'espletamento della trasferta";

Preso atto per contro che su iniziativa del Collegio dei Revisori, è stato richiesto in merito al trattamento di trasferta e missione degli organi dell'Ente Parco – apposito parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Esaminata la nota n. 117788 datata 3/10/2005 con la quale quest'ultimo Dicastero, diversamente da quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente, argomenta che la disciplina da applicarsi per il rimborso spese, ed il trattamento di trasferta e missione agli organi degli Enti Parco è quella prevista dalla vigente normativa per i dirigenti dello Stato, in quanto non risulterebbe estensibile a tali organi la disciplina dettata dall'art. 84 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267;

Ritenuto pertanto, anche per uniformità di disciplina, di adeguarsi alle succitate indicazioni apportando al punto 3 del dispositivo della delibera n. 27 del 1/3/2005, e fermo il resto, la seguente modifica:

“ 3. ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente è attribuito, per le missioni e trasferte compiute in dipendenza della loro carica, il rimborso spese ed il trattamento di missione prescritto dalle vigenti disposizioni per i dirigenti dello Stato”;

Sentito il parere favorevole del Coordinatore Tecnico Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Fermo quant'altro previsto dalla disciplina recata dalle delibere n. 47 datata 19/3/2003 e 27 dell'1/3/2005 concernente la regolamentazione delle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli operatori ed organi dell'Ente per trasferte e missioni espletate nell'interesse del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano", il punto 3. del dispositivo della stessa delibera n. 27 è sostituito dal seguente:
“3. ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente è attribuito, per le missioni e trasferte compiute in dipendenza della loro carica, il rimborso spese ed il trattamento di missione prescritto dalle vigenti disposizioni per i dirigenti dello Stato”;
2. di dare atto che, per il periodo precedente la data del presente atto, le modalità di rimborso e missione saranno disposte e o conguagliate previa valutazione di compatibilità con la presente modifica introdotta;
3. Di dare mandato alla Direzione dell'Ente per l'attuazione al presente atto;
4. Di pubblicare la presente delibera all'albo dell'Ente Parco.